

Cause riunite da T-295/04 a T-297/04

**Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA) e altri
contro**

Consiglio dell'Unione europea

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 864/2004 — Regime di sostegno
nel settore dell'olio di oliva — Persone fisiche e persone giuridiche —
Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 8 settembre 2005 II - 3154

Massime dell'ordinanza

- 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che stabilisce criteri per il calcolo degli aiuti ai produttori di olio d'oliva — Ricorso di produttori di olio d'oliva e di associazioni di produttori — Atto di portata generale — Ricorrenti che non presentano un interesse individuale — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)*

2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un'associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri — Ricevibilità — Presupposti*
 (Art. 230, quarto comma, CE)

1. È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da produttori di olio d'oliva e da associazioni di produttori contro l'art. 1, punto 7, del regolamento n. 864/2004, che modifica il regolamento n. 1782/2003 che stabilisce che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Tale disposizione, infatti, costituisce un atto di natura regolamentare e non può quindi essere considerata come un insieme di decisioni individuali, poiché essa enuncia i criteri di calcolo dell'aiuto nel settore dell'olio di oliva in termini generali ed astratti, senza tenere alcun conto della situazione specifica di ciascun produttore.

riferimento e di aver fruito di un aiuto in base ad uno dei regimi di aiuto previsti dalla precedente legislazione. Orbene, tale situazione è definita in rapporto alla finalità medesima del regolamento contenente la disposizione impugnata, cioè l'instaurazione di un nuovo regime di aiuti nel settore dell'olio di oliva. In proposito, anche se la disposizione impugnata può produrre effetti che differiscono a seconda del produttore di olio di oliva interessato, tale circostanza non può essere sufficiente per dimostrare che i ricorrenti hanno particolari qualità o si trovano in una situazione di fatto che li caratterizza rispetto ad altri produttori. Pur supponendo che, per effetto dell'applicazione di tale disposizione, taluni produttori non siano più ammissibili all'aiuto in questione nel settore dell'olio di oliva, essi non possono essere individualmente interessati dalla suddetta disposizione. Infatti, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto agli altri operatori dello stesso settore non è sufficiente a far ritenere che siano individualmente interessati da tale atto.

Inoltre, i ricorrenti sono interessati dalle disposizioni impuginate proprio in ragione di un'obiettivo situazione di fatto, cioè la circostanza di aver prodotto olio di oliva nel corso del periodo di

(v. punti 33-34, 36, 39, 60-61)

2. La ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati da un'associazione di categoria costituita per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri può essere ammessa in tre tipi di situazioni, cioè, anzitutto, quando una disposizione di natura normativa le riconosca espressamente una serie di facoltà di carattere processuale, in secondo luogo, quando l'associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall'atto di cui è richiesto l'annullamento, e, in terzo luogo, quando essa rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, sono legittimate ad agire.

(v. punto 50)